



Comune di COCCAGLIO  
(Provincia di BRESCIA)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELL' ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF

*(Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 02.04.2012)*

*(Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del 28.07.2014)*

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA DELIBERA ~~11~~ /C.C.  
N° 16 IN DATA 28/7/2014

Il Segretario Comunale  
(Vitaii dott. Giuseppe)



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.**

Prima adozione con deliberazione del Consiglio Comunale in data 21.02.2007

Riadottato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 02.04.2012

### **Art. 1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011, disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, l'applicazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel Comune di Coccaglio.

### **Art. 2 - SOGGETTI PASSIVI**

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti che alla data del 1° gennaio abbiano domicilio fiscale nel Comune di Coccaglio, sulla base delle disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 3 – DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA E SOGLIA DI ESENZIONE**

1. L'aliquota è determinata, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 e dell'art. 1, comma 11, del decreto legge n. 138 del 13.8.2011 convertito dalla legge n. 148 del 14.9.2011, nel seguente modo:

- a decorrere dal 2014 nella misura dello 0,6% con soglia di esenzione ad € 10.000,00 con la precisazione che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile.

### **Art. 4 - DECORRENZA**

1. Il presente Regolamento, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006, entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Tuttavia, qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, l'entrata in vigore è il 1° gennaio dell'anno di competenza.

2. Nel caso in cui, entro la data di approvazione del bilancio di previsione, non vengano deliberate variazioni della misura dell'aliquota e del limite di esenzione, queste si intendono prorogate di anno in anno.

### **Art. 5 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio al D.Lgs. n. 360 del 28.9.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché alle norme vigenti in materia di IRPEF.